

STATUTO

EVOLUTION SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA VITANTONIO
CONVERSI SNC

Numero REA: MT - 91596

Codice fiscale: 01339510776

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO		
<u>Art.1 (Denominazione e Sede)</u>		
Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è costituita una Cooperativa Sociale denominata: "EVOLUTION SERVICE Società Cooperativa Sociale" .		
Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende adottare, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le norme della Società a responsabilità limitata se ed in quanto compatibili.		
Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti dall'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo di modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni della Società per azioni, in quanto compatibili.		
La Cooperativa ha sede in Matera.		
<u>Art.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)</u>		
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C.-		
<u>Art.3 (Domicilio dei Soci)</u>		
Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.		
<u>Art.4 (Durata)</u>		
La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).		
<u>Art.5 (Mutualità prevalente)</u>		
La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.		

	Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente,	
	vengono fissate e devono essere osservate le seguenti prescrizioni:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	<u>Art.6 (Qualifica di ONLUS)</u>	
	La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come O.N.L.U.S., ai	
	sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4 dicembre 1997 n.460.	
	<u>Art.7 (Oggetto Sociale)</u>	
	La Cooperativa si propone, in consonanza con le previsioni e le finalità della	
	Legge 381/91 (disciplina delle Cooperative Sociali) e del D. Lgs. n.112 del 3	
	luglio 2017, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana ed alla integrazione sociale, attraverso:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , l) , e p) , del Decreto Legisla-	
	tivo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;	

	B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; con	
	l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo se e quando la	
	compagine sociale risultasse composta da soggetti che, per numero e per qua-	
	lità psicofisiche, fossero in possesso dei requisiti di Legge così come prefis-	
	sati dall'art.4 della L. 381/91 e successive disposizioni.	
	A) Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "a)", la società si propone di	
	promuovere, organizzare e gestire:	
	- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, di ricreazione, animazione,	
	socializzazione per l'infanzia, e per soggetti svantaggiati;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popolazione se-	
	nile, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in gene-	
	re;	
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti	
	svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito fa-	
	miliare e sociale;	
	- attività di spettacolo in genere dirette alle predette finalità;	
	- gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza diurni e notturni degli im-	
	migrati;	
	- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'al-	
	colismo;	
	- attività paramediche che non siano specificamente riservate alle categorie	
	competenti;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti	
	generalmente emarginati o marginalizzati;	

	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui la Cooperativa opera, al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio, convegni, stages, produzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione della persona umana;	
	- centri socio - educativi di promozione delle attività sportive dilettantistiche a favore di minori ed, in particolare, dei minori a rischio di gravi fenomeni sociali, quali la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;	
	B) per quanto riguarda le attività di cui al punto "b)", si precisa che le attività di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità di cui al punto "a)", mirando a conseguire l'inserimento dei soggetti recuperati, o recuperabili, nelle attività di impresa.	
	Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo "a" e di tipo "b", l'organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in termini amministrativi sia contabili - una netta separazio-	

	ne delle gestioni relative alle attività esercitate (di tipo "a" e di tipo "b").	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- la gestione di laboratori di formazione per lavori manuali;	
	- la gestione, cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- la gestione di mense aziendali, circoli ricreativi e di ristorazione;	
	- i servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e private;	
	- i servizi di vigilanza (non armata) notturna, campestre e per parchi auto,	
	pubblici e privati;	
	- i servizi di portierato e centralini;	
	- i servizi di vigilanza ecologica-ambientale;	
	- i servizi di commercio e smaltimento di rifiuti solidi e gestione in proprio o	
	in conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti quali carta,	
	metalli, plastiche, organico, tessile, legno, vetro e simili;	
	- la pulizia di strade e piazze pubbliche e private;	
	- la realizzazione e manutenzione di impianti elettrici pubblici e privati;	
	- la manutenzione di impianti fognari;	
	- la prestazione di manodopera conto terzi;	
	- la gestione e custodia di parcheggi pubblici e privati;	
	- la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani delle aree pubbli-	
	che e private ivi comprese spiagge e fabbricati a qualunque uso adibiti;	
	- la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali;	
	- i servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sia in	
	enti pubblici che presso soggetti privati;	
	- la progettazione, la manutenzione e la gestione del verde pubblico e priva-	
	to, compresi parchi e simili;	

	- la manutenzione stradale e della segnaletica stradale e le attività connesse;	
	- la gestione e la sanificazione dei bagni pubblici;	
	- l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale;	
	- la prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli,	
	manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura;	
	- servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche;	
	- l'installazione e montaggio di sedie, transenne, palchi, gazebi, luci e sistemi	
	audio e tutto ciò che può servire per qualunque tipo di manifestazione;	
	- l'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e, co-	
	munque, la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la ge-	
	stione di spazi pubblicitari;	
	- l'installazione e la gestione di sistemi e di servizi di tele allarme e radio al-	
	larne, di antifurto e antisabotaggio, di telecontrollo e di controllo satellitare;	
	- la gestione e manutenzione dei parcheggi per conto di enti pubblici e priva-	
	ti;	
	- la gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti,	
	ospedali, strutture pubbliche e private;	
	- l'individuazione, la catalogazione, il recupero, il restauro e la custodia di	
	beni artistici, ambientali, paesaggistici e culturali;	
	- la manutenzione e la custodia di aree cimiteriali, ivi compresa l'installazio-	
	ne di impianti elettrici;	
	- i servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, costruzioni o ricostruzione	
	di boschi e aree verdi anche se bruciati o danneggiati per qualsivoglia motivo;	
	- i servizi idraulico-forestali;	
	- le operazioni di soccorso e tutela del territorio per la conservazione dell'ha-	

	bitat naturale, ivi compresi lavori di sgombraneve e del patrimonio forestale	
	e boschivo in particolare, offrendo altresì, su richiesta, servizi di vigilanza;	
	- lavori di movimento terra e di sistemazione agraria, forestale e del verde	
	pubblico;	
	- l'attività di trasporto di persone;	
	- l'attività di autisti;	
	- l'attività di hostess e steward per eventi privati e pubblici e manifestazioni	
	sportive, culturali e simili;	
	- l'attività di bodyguard e di scorta non armata;	
	- l'attività di discarica controllata;	
	- la gestione e l'allestimento di punti vendita per l'attività turistica e di sfrut-	
	tamento dei beni culturali; ideazione e vendita di prodotti artigianali e di	
	merchandising;	
	- traslochi e facchinaggio;	
	- trasporto di manufatti artistici di qualsiasi materiale, genere e dimensione;	
	- volantinaggio, distribuzione sia per privati che per enti pubblici di materia-	
	le pubblicitario e non;	
	- la distribuzione di lettere e raccomandare sia per enti pubblici che privati;	
	- la produzione, elaborazione e commercializzazione di software;	
	- il montaggio e lo smontaggio di tabelloni, anche pubblicitari, nonché l'in-	
	stallazione di cabine e transenne anche nel periodo elettorale;	
	- lavori di copisteria, dattilografia e stenografia;	
	- la gestione di sale cinematografiche e/o cineteatri;	
	- il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, di qualsiasi prodotto e mate-	
	riale per la pulizia;	

	- la costruzione e la gestione di ristoranti, mense, spacci aziendali, self servi-	
	ces, tavole calde, catering e pubblici esercizi di generi alimentari; la sommi-	
	nistrazione in genere di alimenti e bevande;	
	- la gestione e realizzazione di eventi sportivi;	
	- laboratori di lavanderie e stireria; noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e	
	confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;	
	- il commercio e la distribuzione di generi alimentari e di bevande anche al-	
	cooliche;	
	- l'attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi	
	informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti inter-	
	net, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione	
	di sistemi operativi;	
	- il confezionamento e la distribuzione di pacchi di derrate alimentari per le	
	persone indigenti anche attraverso la collaborazione con associazioni, fonda-	
	zioni e altre cooperative;	
	- la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per	
	esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi	
	cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare connessa;	
	- l'attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione per operatori pub-	
	blici e privati;	
	- attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche e pri-	
	vate;	
	- l'attività di formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione per le coope-	
	rative;	
	- l'attività di formazione a distanza;	

	- l'attività di formazione indirizzata a studenti di ogni ordine e grado;	
	- corsi di formazione professionale, master, specializzazioni, selezione, for-	
	mazione e fornitura di personale per meeting, convegni, fiere ed eventi;	
	- la promozione di turismo responsabile;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività riguardanti il setto-	
	re turistico - culturale;	
	- l'attività di accompagnamento turistico ed il servizio di trasporto persone;	
	- il trasporto guidato per turisti;	
	- la selezione, la formazione e la fornitura di addetti ai servizi alberghieri e	
	ristorativi;	
	- l'attività di edilizia in genere;	
	- l'organizzazione di corsi nel settore enogastronomico;	
	- l'organizzazione di azioni di partenariato nell'ambito di progetti culturali e	
	turistici;	
	- gestione di alberghi, ostelli, lidi balneari, campeggi e area camper, strutture	
	ricettive in genere, con relativi servizi;	
	- la gestione di musei, chiese e beni culturali;	
	- la gestione di eventi cinematografici;	
	- consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale ed igiene	
	degli alimenti per EE.PP. e amministrazioni private;	
	- l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di igiene e sicu-	
	rezza sul lavoro, igiene ambientale e degli alimenti;	
	- la commercializzazione di articoli per la sicurezza quali cartelli, dispositivi	
	di protezione individuale e collettiva, estintori ed altri presidi antincendio;	
	- l'attività agricola e le attività connesse, come da art. 2135 C.C.;	

	- i servizi di ambulatorio e laboratorio musicoterapico, musicale, di arti terapia, danza, movimento terapia e teatro terapia;	
	- l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, convegni e stage per le diverse specializzazioni: musicoterapia, musica, musicologia, arti terapie, danza, movimento terapia e teatro terapia, con eventuale richiesta di accreditamento E.C.M.;	
	- l'organizzazione di convegni, di manifestazioni e di concorsi a carattere locale, nazionale ed internazionale;	
	- la realizzazione di iniziative riguardanti sia la cultura in generale e sia nello specifico la musicoterapia, la musica, la musicologia, la danza, il movimento terapia, le arti terapie ed il teatro terapia.	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario-sociale-assistenziale potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere per migliorare la qualità della vita.	
	Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti; la Cooperativa, peraltro, potrà stabilire convenzioni con enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre amministrazioni ed enti, richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, da enti locali, da enti in genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, strumentalmente,	

	compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, industriali, finanziarie ritenute necessarie o utili a tal fine;	
	specificandosi, per quanto riguarda l'attività finanziaria, che la Cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed aziende, pre-	
	stare fidejussioni e garanzie reali e svolgere attività di finanziamento in ge-	
	nere, ma solo in via strumentale e in via non prevalente, per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti	
	del pubblico.	
	La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà co-	
	stituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione plurienna-	
	le finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	In relazione ai propri scopi, la Cooperativa potrà svolgere tutte quelle atti-	
	vità che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo del soci vantag-	
	giati.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solida-	
	rietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle	
	loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. n.381 del 1991,	
	avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale; potrà costituire ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investi-	

	mento e non di collocamento sul mercato.	
	Le prestazioni sanitarie e para sanitarie e comunque tutte le prestazioni riser-	
	vate per legge saranno in ogni caso eseguite da soggetti abilitati nel rispetto	
	di tutte norme vigenti in materia.	
	<u>Art.8 (Autofinanziamenti)</u>	
	La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che	
	infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi e nei limiti della vigente normativa.	
	Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di quanto disposto	
	dall'art.2467 C.C.-	
	SOCI	
	<u>Art.9 (Soci: numero minimo)</u>	
	Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove; ma, ai sensi dell'art.2522 C.C., il numero è di almeno tre Soci quando i medesimi siano persone fisiche e la Cooperativa adotti le norme della Società a responsabilità limitata.	
	<u>Art.10 (Requisiti soggettivi dei Soci)</u>	
	Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionali che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa.	
	Possono essere altresì Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate così come individuate nell'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381, in vista del loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa della Società.	
	Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed ammi-	

	nistrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-	
	presa sociale.	
	Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro	
	attività gratuitamente, in qualità di Soci volontari.	
	Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero	
	non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.	
	E' consentita infine anche la presenza di Soci sovventori. Nel qual caso, la	
	Cooperativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge	
	31.01.1992 n.59, art.4.	
	<u>Art.11 (Domanda di Ammissione)</u>	
	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Ammi-	
	nistrativo, dichiarando:	
	a) - nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice	
	fiscale;	
	b) - l'entità della quota che egli intende sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda delibererà l'Organo Amministrati-	
	vo entro sessanta (n.60) giorni. La delibera deve essere congruamente moti-	
	vata, avuto riguardo all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito	
	cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio discriminatorio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa di-	
	venterà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del	
	nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può chie-	

	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C.-	
	<u>Art.12 (Obblighi dei Soci)</u>	
	Ogni Socio è tenuto:	
	a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà deter-	
	minata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio;	
	b) - a versare l'importo della quota sottoscritta;	
	a tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le quote possono essere di	
	diverso ammontare e che il valore nominale della quota non può essere infe-	
	riore ad Euro 25,00 (euro venticinque) e che, salvo che la Legge non preveda	
	diversamente, nessun Socio può possedere una quota di importo complessi-	
	vo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);	
	c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;	
	d) - a mettere a disposizione - in quanto Socio cooperatore - la propria capa-	
	cità professionale ed il proprio lavoro in relazione alle concrete esigenze del-	
	la Cooperativa, come previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la	
	Cooperativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente Statuto;	
	e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del rego-	
	lamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi socia-	
	li.	
	<u>Art.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro)</u>	
	Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli	
	scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.	
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3.4.2001 n.142 (sulla	

	revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferi-	
	mento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per	
	quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il tratta-	
	mento economico a lui spettante.	
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si confor-	
	merà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia.	
	Se vi sono "Soci volontari", si rinvia a quanto disposto dall'art.2 della preci-	
	tata Legge n.381/1991.	
	<u>Art.14 (Parità di Trattamento)</u>	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere ri-	
	spettato il principio di parità di trattamento.	
	<u>Art.15 (Diritto ai Ristorni)</u>	
	Il Socio cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha diritto ai ristorni, sulla	
	base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vigente in	
	materia.	
	<u>Art.16 (Società ed acquisti di quote proprie)</u>	
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote, ai sensi dell'art.2529	
	C.C..	
	<u>Art.17 (Cessione di Quote Sociali)</u>	
	Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non pre-	
	vio nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua	
	quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C..	
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di	

	cui all'art.47 del presente Statuto.	
	<u>Art.18 (Morte del Socio)</u>	
	In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di subentrargli, in con-	
	formità a quanto disposto dall'art.2534 C.C., 2° e 3° comma.	
	L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli eredi intendano e-	
	sercitare detta facoltà.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Or-	
	gano Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti ri-	
	chiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare la iscri-	
	zione dell'aspirante al subingresso.	
	<u>Art.19 (Recesso del Socio)</u>	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Ai sensi del combinato disposto degli Artt.2532 e 2473 C.C., compete in o-	
	gni caso diritto di recesso ai Soci che non abbiano consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla elimina-	
	zione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compi-	
	mento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art.2468, quarto comma, C.C..	
	Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia	
	consentito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estre-	
	mamente difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutuali-	

	stico.	
	<u>Art.20 (Data di efficacia del recesso)</u>	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata	
	alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione, accettandola o respingendola, e dandone immediata comunicazione al	
	Socio. In caso di recesso non accettato, il Socio, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromisso-	
	ria di cui all'Art.47 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'inten-	
	ressato mediante lettera raccomandata a.r..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	<u>Art.21 (Esclusione)</u>	
	Può essere escluso il Socio:	
	a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dal-	
	la sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali legal-	
	mente adottate e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a qua-	
	lunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca ina-	
	dempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;	
	b) - nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288 comma 1°, C.C..	
	Restano fermi i casi di esclusione di cui all'art. 2533 C.C..	
	<u>Art.22 (Procedimento di esclusione)</u>	
	L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla	

	intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare inadempienza.	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da sanzionare.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto decorsi sessanta (n.60) giorni, ai sensi dell'art.2533, 3° comma C.C..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Art.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)</u>	
	Contro i provvedimenti societari relativi al recesso e alla esclusione è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, giusta successivo Art.47, entro sessanta (n.60) giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	<u>Art.24 (Liquidazione della quota)</u>	
	Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione della quota.	
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del bilancio.	
	<u>Art.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)</u>	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pa-	

	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-	
	so, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	ASSEMBLEE	
	<u>Art.26 (Obbligatorietà delle delibere)</u>	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le	
	sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i	
	Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.	
	Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479 C.C..	
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assem-	
	blea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.	
	<u>Art.27 (Verbale di Assemblea)</u>	
	Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità	
	dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le	
	modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiara-	
	zioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Regi-	
	stro "Decisioni dei Soci", ai sensi dell'art.2478 C.C..	
	<u>Art.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)</u>	
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma del-	

	l'Art.2479 bis C.C..	
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla	
	stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C.	
	<u>Art.29 (Convocazione - Organo competente)</u>	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqual-	
	volta esso lo ritenga opportuno.	
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino alme-	
	no un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione	
	dell'Assemblea.	
	Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici (n.15) giorni,	
	ciascuno dei Soci richiedenti potrà provvedere direttamente alla convocazio-	
	ne.	
	<u>Art.30 (Modalità di convocazione)</u>	
	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie,	
	nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione potrà es-	
	sere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).	
	In tale comunicazione potrà essere indicata la data di eventuale seconda con-	
	vocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convo-	
	cazione).	
	Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata	
	nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.	
	<u>Art.31 (Assemblea totalitaria)</u>	
	In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'As-	

	semblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. -	
	quando siano presenti tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano	
	stati almeno informati) tutti gli Amministratori (e l'organo di controllo se	
	nominato).	
	Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti.	
	Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai com-	
	ponenti degli organi non presenti. Agli atti sociali dovrà restare la prova del-	
	la avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni	
	assunte.	
	<u>Art.32 (Presidenza dell'Assemblea)</u>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	(ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato	
	dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.	
	In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea e-	
	leggerà il proprio Presidente.	
	<u>Art.33 (Intervento in Assemblea - Delega del Socio assente)</u>	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da al-	
	meno novanta (n.90) giorni nel libro dei soci.	
	Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota.	
	I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta	
	e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.	
	La delega va conferita solo in favore di altri Soci (anche se Amministratori).	
	Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio, se la compagine	
	è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero non più di due (n.2) Soci, se la	

	compagine è più numerosa.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.	
	<u>Art.34 (Inizio dei lavori assembleari)</u>	
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costituti-	
	vo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.	
	Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcu-	
	no degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi moti-	
	vo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei	
	voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).	
	Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.	
	<u>Art.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)</u>	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; ma	
	nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art.2479 comma 2° C.C. (ossia per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni	
	comportanti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti	
	dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari deci-	
	sioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	<u>Art.36 (Modulo di Gestione)</u>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	

	un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i	
	primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto	
	disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C..	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori.	
	<u>Art.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)</u>	
	Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la	
	durata dei componenti l'Organo Amministrativo.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	<u>Art.38 (Carica degli Amministratori: vicende)</u>	
	Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la	
	pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica (escluso il riferi-	
	mento alla durata) si fa rinvio a quanto previsto per legge.	
	Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390	
	C.C., nonché i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'Art.2476	
	C.C..	
	Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo.	
	Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dal-	
	la sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.	
	<u>Art.39 (Gratuità dell'incarico)</u>	
	All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci de-	
	cidano diversamente.	
	<u>Art.40 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione - Delibere</u>	

	<u>consiliari)</u>	
	a) Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della	
	Società; tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri;	
	b) la maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori;	
	c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto pre-	
	visto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e	
	un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza	
	o impedimento di quest'ultimo;	
	d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega;	
	e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di nu-	
	mero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Con-	
	siglio di Amministrazione si intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea	
	per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere so-	
	lo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più Amministratori,	
	gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così	
	nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea;	
	f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le	
	volte che lo si ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei componenti del Consiglio stesso;	
	in quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda entro quindici (n.15)	
	giorni, il Consiglio potrà essere convocato da qualsiasi Amministratore;	
	g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante co-	

	municazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta	
	elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione;	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica;	
	le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti e con voto	
	palese; a parità di voti prevarrà il voto del Presidente;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e	
	le sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri	
	in carica e se vi intervenga, o almeno ne sia stato informato, l'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale (o per adunanza) e giu-	
	sta quanto consentito dall'art.2475, 4° comma, C.C., la decisione potrà esse-	
	re adottata - su iniziativa del Presidente - anche prescindendo da una formale	
	convocazione e da conseguenziale riunione con contestuale discussione e vo-	
	tazione; per cui potrà essere assunta anche mediante consultazione scritta o	
	sulla base di consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il voto favo-	
	revole della maggioranza degli Amministratori e purchè il consenso o l'ade-	
	sione siano stati espressi entro sette giorni dalla ricezione della proposta og-	
	getto di decisione.	
	Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato	
	a tutti gli Amministratori (ed ai Sindaci se nominati).	
	<u>Art.41 (Rappresentanza della Cooperativa)</u>	
	La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrato (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o im-	

	pedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Dele-	
	gato (se nominato), nell'ambito delle attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vi-	
	ce-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera	
	i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società	
	resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al	
	riguardo.	
	Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.	
	CONTROLLO DEI SOCI - ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>ART.42 (Poteri di controllo individuale del Socio; Organo di Controllo)</u>	
	I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Or-	
	gano Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di con-	
	sultare - anche tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed i docu-	
	menti relativi all'amministrazione.	
	Ricorrendo i presupposti di Legge, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina	
	di un Organo di controllo, con le funzioni ed i poteri di Legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE	
	<u>Art.43 (Elementi costitutivi del patrimonio)</u>	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote di valore nomina-	
	le non inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero), e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;	
	b) - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'Art.44;	
	c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e	

	dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei Soci defunti;	
	d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale;	
	e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per	
	Legge;	
	f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impie-	
	gata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	<u>Art.44 (Bilancio di esercizio)</u>	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed ap-	
	plicando le norme civili e tributarie.	
	Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione	
	entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle con-	
	dizioni previsti dalla Legge (art.2364, u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approva-	
	zione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta (n.180) giorni.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli am-	
	mortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle som-	
	me eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ri-	

	cevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavora-	
	tori simili), nel rispetto di quanto innanzi indicato nell'Art.15.	
	L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, destinandoli come	
	segue:	
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater	
	C.C.);	
	c) - a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in misura non supe-	
	riore al limite massimo consentito per Legge;	
	d) - ad eventuale riserva straordinaria;	
	e) - a fini mutualistici.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	SCIoglimento	
	<u>Art.45 (Scioglimento anticipato)</u>	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o	
	più liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capi-	
	tale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	<u>Art.46 (Regolamento)</u>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere	
	disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Ammini-	

[illegible]